

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI

SANITARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL

PORTO D'ARMI

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giusep-

pina Bonavina;

E

Il Comune di Vicenza, di seguito denominato "Comune", con sede legale a Vicenza

Corso Palladio, n. 98 – codice fiscale 00516890241, rappresentato dal Direttore del

Servizio "Risorse Umane, organizzazione, formazione" dott.ssa Alessandra Pretto;

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 prevede i "*Requisiti*

psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile

per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale" e riporta all'art. 3, che

"L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico legali o dai

distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali o dalle strutture sanitarie militari e

della Polizia di Stato";

- gli operatori di Polizia locale del Comune di Vicenza hanno in dotazione un'

arma, assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco, dopo che agli

stessi è stata riconosciuta, con decreto della Prefettura di Vicenza, la qualifica di

Agente di Pubblica Sicurezza;

- per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza l'operatore deve

essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi ed essere

	sottoposto alle indagini sanitarie previste dal sopra citato Decreto del Ministero della	
	Sanità;	
	- l'attuale regolamento del Corpo di Polizia Locale stabilisce che le visite	
	mediche per la verifica dei requisiti psico-fisici per porto d'armi, devono avvenire	
	con periodicità quinquennale.	
	- il Comune ha manifestato, nel corso del 2021, all'U.L.SS. la volontà di	
	avvalersi dei servizi e strutture sanitarie U.L.SS. per l'erogazione di visite	
	specialistiche comprovanti il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi ed	
	il rilascio della relativa certificazione;	
	- l'art. 117 comma 7 del CCNL del 19/12/2019 triennio 2016/2018	
	dell'Area Sanità disciplina l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi	
	all'Azienda e svolta, al di fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno	
	delle strutture aziendali;	
	- l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 1781 del 27/12/2018 ad	
	approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e	
	considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui	
	sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie	
	attività istituzionali e che tale attività non comporta per l'U.L.SS. oneri aggiuntivi,	
	ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede	
	della Struttura;	
	- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore del Comune, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali a pagamento da parte dell'U.L.SS., per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto esclusivo, al Comune che le acquista.

Gli operatori del Comune interessati al conseguimento del certificato annuale sono indicativamente per l'anno 2021 n. 16, per l'anno 2023 n. 71 e per l'anno 2024 n. 35.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS.

L'attività sarà svolta dai Dirigenti Medici dell'U.O.C. di Medicina Legale di questa Azienda U.L.SS. presso le strutture/uffici siti in Via IV Novembre, 46 Vicenza.

L'impegno dei "Consulenti" Medici dell'U.L.SS. per singola prestazione (visita medica per la valutazione psico-fisica ai fini del rinnovo/rilascio di porto d'armi agli agenti appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza) viene stabilito in un tempo standard di 15' circa. I volumi di prestazioni saranno determinati a seconda delle richieste di volta in volta formulate dal Comune.

I suddetti Medici si impegnano a svolgere le seguenti attività:

- accertamenti sanitari necessari al rilascio della certificazione prevista dalla vigente normativa al fine del conseguimento/rinnovo da parte degli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza, del certificato medico comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi.

Se nel corso della visita si ravvisasse la necessità di ulteriori accertamenti specialistici da effettuarsi presso l'U.L.SS., l'onere degli stessi sarà a carico del Comune.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

	L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti	
	dell'U.L.SS., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	
	dal Comune saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Il Comune provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente	
	convenzione nell'ambito della propria organizzazione impegnandosi a concordare	
	con il Direttore dell'U.O.C. di Medicina Legale, con congruo anticipo, le date degli	
	accessi che dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze istituzionali in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale dell'U.L.SS..	
	Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	E' esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto	
	dal presente contratto, tra il Comune e i Consulenti autorizzati dall'U.L.SS..	
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.	
	Articolo 4 – Spazi e attrezzature.	
	L'U.L.SS. mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, lo strumentario, il materiale	
	sanitario ed economico nonché tutta l'organizzazione necessaria all'espletamento	
	dell'attività oggetto della presente convenzione.	
	Articolo 5 – Aspetti economici	
	Il Comune acquista dall'U.L.SS. le prestazioni come di seguito indicato:	
	- visita specialistica € 38,00	
	Sui compensi il Comune non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece	
	effettuata dall'U.L.SS..	
	Articolo 6 – Trasmissione riepiloghi	

	Ai fini della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, il Comune	
	si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale con <u>cadenza</u>	
	<u>mensile</u> un foglio presenza, sottoscritto dal Consulente e validato dal Responsabile	
	dell'U.O.C. di Medicina Legale, ove saranno indicati:	
	- la data	
	- gli orari delle visite effettuate	
	- i nominativi degli agenti visitati.	
	Articolo 7 - Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. sulla base dei reports di cui al precedente articolo, emette fattura per	
	l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.	
	Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza indicata sulla	
	fattura stessa mediante il conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia codice	
	IBAN IT/32/M/01000/03245/226300306250 (Codice 306250).	
	Articolo 8 – Aspetti assicurativi e di sicurezza.	
	L'U.L.SS. provvede a programmare le attività autorizzate dal presente contratto	
	nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la	
	struttura medesima. L'U.L.SS., titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà	
	dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente contratto.	
	L'U.L.SS. nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto risponde	
	civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1228 cc. e	
	nel rispetto delle procedure regionali di cui alla DGRV 573/2011. L'U.L.SS.	
	dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per	
	la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	

	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di erogazione di	
	visite specialistiche comprovanti il possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle	
	armi ed il rilascio della relativa certificazione è il Comune.	
	Il Comune con separato atto provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 Responsabile del	
	trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto della stessa, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità per tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi scritti tra le Parti, qualora risulti compatibile	
	con l’organizzazione dell’U.L.SS..	
	Articolo 11 – Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione del presente contratto.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è	
	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 - Inadempimento e recesso	

	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell'art. 2, allegato A	
	del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Vicenza,	
	per il Comune di Vicenza	per l'Azienda
	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	RISORSE UMANE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____

